

Decreto n. 143 del 06/08/2010

Repertorio: **DD - Decreti del Direttore**

Anno: **2010** Titolo: **I** Classe: **12** Fascicolo: **-**

Allegati: **1**

Area proponente: **DIREZIONE**

Ufficio competente: **SETTORE AFFARI LEGALI**

Oggetto: Approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura e definizione dei relativi termini di conclusione, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" (AVEPA) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3430 del 17 dicembre 2001 concernente gli indirizzi in materia di organizzazione e dotazione organica dell'Agenzia;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4006 del 19 dicembre 2006 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Fausto Luciani;

VISTI i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 giugno 2002, del 12 marzo 2003, dell'8 luglio 2004 e del 26 settembre 2008 con cui l'AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione del Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO in particolare l'art. 7 "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento" della legge 69/2009 che ha sostituito integralmente l'art. 2 "Conclusione del procedimento" della legge 241/1990 ed ha aggiunto alla stessa l'art. 2-bis "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", il quale stabilisce che «*le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*»;

CONSIDERATO che il nuovo art. 2 della legge 241/1990, così come modificato dall'art. 7 della legge 69/2009, prevede che *«nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 [dello stesso art. 2, ndr] non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni»;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 29 della legge 241/1990, parzialmente modificato dall'art. 10 della legge 69/2009, stabilisce:

- che *«[...] Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;*
- che *«attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni [...] concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti»;*
- che *«le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla [...] legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla [...] legge»;*

CONSIDERATO altresì che l'art. 7, comma 2 della legge 69/2009 prevede che *«il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e che di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato»;*

CONSIDERATO infine che l'art. 7, comma 3 della legge 69/2009 stabilisce che *«in sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»* ovvero entro il 4 luglio 2010;

RILEVATO che in passato l'Agenzia non ha mai provveduto ad effettuare alcun censimento sistematico dei procedimenti amministrativi di propria competenza al fine di definirne la durata e i termini di conclusione;

RITENUTO pertanto necessario procedere in tempi brevi alla rilevazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia al fine di verificarne la conformità alle disposizioni della legge 241/1990, così come modificate dalla legge 69/2009, con particolare riferimento alla durata e ai termini di conclusione dei procedimenti stessi;

PREMESSO inoltre che a tal fine la Direzione ha disposto l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Marta D'Adam (Settore affari legali) e composto dal dott. Luca Milani (Settore affari generali e documentali), dalla dott.ssa Chiara Caravita (Settore affari legali), dalla dott.ssa Giovanna Carenza (Area controllo interno) e dalla dott.ssa Roberta Rizzo (Settore sviluppo risorse umane) allo scopo di approfondire l'analisi del contesto normativo conseguente all'introduzione delle modifiche subite dalla legge 241/1990 ad opera della legge 69/2009 e di effettuare un censimento dei procedimenti di competenza dell'Agenzia individuandone i rispettivi termini di conclusione;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro ha proceduto alla rilevazione sistematica di tutti i procedimenti amministrativi predisponendo un'apposita scheda che è stata distribuita a tutti gli

uffici dell'Agenzia, compilata a cura dei rispettivi dirigenti e restituita al gruppo di lavoro per il successivo esame;

DATO ATTO che nell'ambito dell'analisi del contesto normativo il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno confrontarsi su specifiche questioni giuridiche anche con le competenti strutture regionali, promuovendo, organizzando e partecipando ad incontri con la Segreteria regionale al settore primario - Servizio coordinamento amministrativo e affari generali (dott. Tommaso Tommasi) e con la Direzione affari legislativi (avv. Daniela Palumbo);

VISTA la documentazione raccolta e prodotta dal gruppo di lavoro, agli atti del Settore affari legali, che ha consentito di redigere l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia individuando, per ciascun procedimento, la denominazione, la fonte normativa di riferimento, l'unità organizzativa responsabile, il tipo di iniziativa (di parte o di ufficio), l'atto finale e il termine di conclusione;

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura riportato nella tabella allegata al presente decreto (**allegato A**) in cui sono indicati, per ciascun procedimento, la denominazione, la fonte normativa di riferimento, l'unità organizzativa responsabile, il tipo di iniziativa (di parte o di ufficio), l'atto finale e il termine di conclusione previsto da specifiche disposizioni di legge o definito dall'Agenzia ai sensi degli articoli 2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;
2. di stabilire che il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi si intende riferito alla data di adozione del relativo atto finale ovvero, nel caso di atti recettizi, alla data in cui l'atto risulti effettivamente ricevuto da parte dell'interessato;
3. di dare atto che i termini di conclusione dei procedimenti indicati nell'elenco di cui al punto 1 costituiscono termini massimi di durata del procedimento e la loro inutile decorrenza non esonera l'Agenzia dall'obbligo di provvedere;
4. di stabilire che, ove non sia diversamente disposto, ai procedimenti di riesame ed eventuale modifica di provvedimenti già emanati, quali i provvedimenti adottati in sede di autotutela o giudiziale, si applicano gli stessi termini di conclusione previsti per il procedimento principale a cui si riferiscono o il diverso termine stabilito da altra fonte normativa;
5. di stabilire che nei procedimenti ad istanza di parte:
 - a) il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza (o altro atto di iniziativa, comunque denominato), precisando che, salvo diversa disposizione, tale data coincide con quella di registrazione del documento nel protocollo dell'Agenzia;
 - b) qualora sia previsto un termine generale per la presentazione dell'istanza, il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine;
 - c) le istanze devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e devono essere corredata della documentazione prescritta, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - d) le istanze trasmesse tramite fax o per via telematica sono valide esclusivamente in

presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

6. di stabilire inoltre che nei procedimenti ad istanza di parte, fatte salve le ipotesi di decadenza previste per legge o comunque non suscettibili di sanatoria:
 - a) qualora l'istanza risulti non regolare o la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata o completata;
 - b) qualora, nel corso del procedimento, l'interessato fornisca di sua iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di nuova istanza; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
7. di stabilire che nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data del primo atto d'impulso dell'Agenzia o comunque dalla data in cui l'Agenzia ha ricevuto formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, precisando che in entrambi i casi, salvo diversa disposizione, fa fede la data di registrazione del documento nel protocollo dell'Agenzia;
8. di prevedere che l'elenco dei procedimenti amministrativi di cui al punto 1 sia periodicamente aggiornato alla luce dell'eventuale attribuzione all'Agenzia di nuove funzioni e competenze amministrative;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Padova, 06/08/2010

Il Direttore
Fausto Luciani